



STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

PRO CISTERNINO E.T.S.

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

È costituito, quale Ente del terzo settore, l'Associazione di Promozione Sociale denominata **ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PRO CISTERNINO** in breve **APS PRO CISTERNINO**, in conformità al dettato dell'art. 35 del D.lgs. 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione di Promozione Sociale **PRO CISTERNINO** e.t.s. rappresenta il naturale proseguimento dell'Associazione **PRO CISTERNINO**, nata il 13 maggio 2005 ed operante sul territorio a partire da quella data.

Art. 2

L'Associazione stabilisce la propria sede in Cisternino (BR) alla via Damiano Chiesa n. 1. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto. Il Consiglio Direttivo, ove necessari, potrà individuare sedi secondarie e/o uffici amministrativi sull'intero territorio nazionale.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3

L'associazione **PRO CISTERNINO**, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione potrà affiliarsi ad altri Enti che perseguano finalità analoghe a quelle indicate nel presente Statuto con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente ratificata dall'Assemblea Soci nel corso della prima riunione utile.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 4

L'associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà, e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono in forma associata, ha lo scopo di perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. L'Associazione si propone, inoltre, il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche sia dei Soci, sia del territorio in cui vengono realizzate tutte le attività associative. Tali attività saranno, in ogni caso, indirizzate alla promozione, valorizzazione, formazione e sviluppo delle risorse umane, sociali, culturali, artistiche e territoriali, nella loro più ampia accezione.

L'associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del D.lgs. 117/2017, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria, di mutualità, di produzione o scambio di beni o servizi.

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Art. 5

L'associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari

o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, della seguente attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (lett. A);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. D);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 (lett. E);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. F);
- formazione universitaria e post-universitaria (lett. G);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. I);
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (lett. J);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. K);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. L);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art.2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106 (lett. P);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. T);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lett. U);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. V);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. W);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. Z).

ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI ALLE ATTIVITÀ INTERESSE GENERALE

Art. 6

In via secondaria e strumentale, l'associazione potrà svolgere altre attività al fine del raggiungimento dell'oggetto nel rispetto dell'art. 5 del CTS, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- riunire e collaborare con altre associazioni, enti pubblici e soggetti privati, operatori turistici, artigiani e commercianti al fine di favorire la valorizzazione socioeconomica del territorio, salvaguardando il patrimonio paesaggistico, storico, artistico, culturale, artigianale ed ambientale;
- promuovere la creazione di nuove strutture turistico-ricettive e contribuire al miglioramento di quelle esistenti;
- sensibilizzare la popolazione residente al fenomeno turistico, all'ospitalità e all'educazione turistica, anche attraverso l'organizzazione di corsi per gli operatori economici;
- stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati volte al conseguimento delle finalità associative;
- promuovere e realizzare spazi per il modello del coworking, attraverso l'utilizzo di spazi condivisi per permettere l'integrazione di differenti competenze professionali e lavorative;
- favorire l'efficienza dei servizi pubblici a beneficio della comunità e degli ospiti;
- sorvegliare l'osservanza delle tariffe a tutela dei clienti, promuovendo tavoli di concertazione con le competenti autorità territoriali;
- garantire l'assistenza e l'accoglienza dei turisti attraverso l'istituzione di un apposito Ufficio di informazioni
- sostenere l'attività di comunicazione turistica, culturale, produttiva, sportiva e sociale, attraverso l'edizione di pubblicazioni che forniscano un'ampia conoscenza del territorio e della comunità ai residenti e agli ospiti;
- sostenere la libertà di stampa e di espressione, nonché gli altri diritti costituzionalmente garantiti, anche attraverso

- la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di festival, manifestazioni, convegni, incontri e dibattiti;
- creare uno o più siti internet e canali social, quale luogo di relazione tra soci e vetrina delle attività;
- promuovere manifestazioni ed iniziative di interesse ed a supporto del settore culturale, sociale, produttivo e turistico, attraverso l'organizzazione di gare, mostre, fiere, meeting, seminari, convegni, eventi artistici, gite, manifestazioni culturali, sportive e ricreative;
- promuovere iniziative culturali, artistiche e di spettacolo, mediante l'utilizzo di arti espressive quali, ad esempio: il teatro, la musica e la danza, nonché la scultura e la pittura;
- promuovere vacanze e forme di turismo ecologico, proposte turistiche specifiche per la terza età, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi di studio, attività di formazione educative-pedagogica e tecnica rivolta a istituti di istruzione primaria, secondaria ed universitaria, anche in collaborazione con agenzie turistiche specializzate;
- promuovere, organizzare ed attuare manifestazioni pubbliche, anche in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e privati, tese a valorizzare e premiare personalità pubbliche, aziende o privati cittadini che si siano distinti in ambito locale;
- incentivare lo sviluppo economico del territorio, supportando la crescita della qualità dei prodotti e dei servizi;
- promuovere e valorizzare prodotti e produzioni tipiche locali, nonché recuperare vecchie tradizioni locali, anche attraverso l'organizzazione di mercati, o alla partecipazione ad eventi e iniziative organizzate da terzi;

Nell'esercizio di tale attività e in conformità alle proprie finalità istituzionali, l'associazione potrà istituire, anche mediante appalto a terzi, centri di promozione e distribuzione di prodotti tipici locali.

L'Associazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi attività affine a quelle sopra elencate. Potrà altresì compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

L'Associazione, pur escludendo le attività con finalità di lucro, potrà predisporre nel quadro degli scopi statutarî, servizi remunerabili a favore di soggetti pubblici e privati e potrà organizzare dibattiti, attività di formazione, attività produttive di ogni genere e fornire consulenze, nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa vigente.

L'Associazione, inoltre, potrà assumere l'inventariazione, la cura e la gestione di patrimoni culturali quali biblioteche, musei ed archivi.

L'Associazione potrà svolgere anche, in via residuale rispetto all'attività istituzionale e caratteristica, attività commerciali, quali la gestione di spazi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande ai propri Soci, al fine di reperire le risorse necessarie al perseguimento degli scopi sociali.

Tali attività devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1 del C.T.S.

ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

Art. 7

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dall'articolo 41 del presente Statuto, nonché dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi potrà essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 8

Per lo svolgimento delle già menzionate attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 9

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

SOCI

Art. 10

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a. Soci Fondatori;
- b. Soci Ordinari;
- c. Soci Volontari;
- d. Soci Benemeriti;
- e. Soci Lavoratori;

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. In caso di minorenni, la domanda dovrà essere sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 12

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

CATEGORIE DI SOCI

Art. 13

Sono **SOCI FONDATORI** coloro che, avendo partecipato alla costituzione della Associazione, sono nominati nell'Atto Costitutivo. Lo status di Socio Fondatore non attribuisce diritti e/o doveri diversi da quelli attribuiti ai soci ordinari.

Art. 14

Sono **SOCI ORDINARI** le persone, tanto fisiche quanto giuridiche o anche Enti, che abbiano inoltrato richiesta di fare parte dell'Associazione in epoca successiva alla sua costituzione, per poter partecipare allo svolgimento delle attività previste dall'Oggetto Sociale. La domanda presentata da tali potenziali associati deve essere valutata ed accettata dal Consiglio Direttivo secondo le modalità previste nel presente Statuto.

Art. 15

Sono **SOCI VOLONTARI** gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito da questa Associazione. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 16

Sono **SOCI BENEMERITI** coloro che, avendo arrecato particolari benefici morali o materiale all'Associazione, vengono nominati tali, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 17

Sono **SOCI LAVORATORI** le persone fisiche assunte dall'Associazione come lavoratori dipendenti, oppure che collaborino con la stessa con prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, al fine di un migliore perseguimento delle finalità associative di cui agli articoli 4 e 5 del presente Statuto. I soci Lavoratori possono anche essere Soci, purché non risultino contestualmente come Soci Volontari.

In ogni caso, il numero dei soci lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

L'Associazione può assumere **dipendenti** e/o avvalersi di prestazioni di **collaboratori** e lavoratori **autonomi**, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità e nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

SOSTENITORI DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 18

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di **SOSTENITORI** tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 19

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, fino al compimento del 18° anno d'età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa e ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Art. 20

La qualità di socio si perde:

- per morte;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure, quando senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 21

Sono organi dell'associazione:

- L'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- L'ORGANO DI CONTROLLO, LADDOVE ELETTO;
- IL REVISORE DEI CONTI, LADDOVE ELETTO.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'ASSEMBLEA

Art. 22

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 23

L'Assemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata A.R., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 24

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di Controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 25

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

Le Assemblee possono aver luogo in presenza e in remoto mediante video-collegamenti su piattaforme digitali; sarà pertanto possibile partecipare all'assemblea ed esprimere, altresì, il proprio voto per corrispondenza o in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 26

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 27

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 28

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione, oltre ad altri eventuali adempimenti connessi alla nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Ai consiglieri è ammessa la corresponsione di compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nel medesimo o analogo settore. Ai consiglieri è altresì riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in costanza di svolgimento dell'attività svolta.

Art. 29

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri e possono aver luogo in presenza ed in remoto mediante video-collegamenti su piattaforme digitali.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 30

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; avvalendosi eventualmente del Direttore Generale, attua ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vicepresidente;
- elegge, se lo ritiene necessario, il tesoriere, il direttore generale e il segretario;
- nomina, se ritenuti necessari, appositi gruppi di progetto, comitati o commissioni;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 31

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surrogata attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, o il Consigliere più anziano tra quelli superstiti, deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, DIRETTORE GENERALE, TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 32

Il PRESIDENTE è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a rilasciare quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri al Vicepresidente oppure ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza, impedimento o impossibilità le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Al Presidente è ammessa la corresponsione di un compenso proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nel medesimo o analogo settore. Al Presidente è altresì riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in costanza di svolgimento dell'attività svolta.

Art. 33

Al VICEPRESIDENTE spetta la rappresentanza dell'Associazione nel caso di impedimento temporaneo o permanente del Presidente. Il Vicepresidente opera nell'ambito delle deleghe che gli sono conferite dal Presidente, assumendo decisioni in sua vece nell'ambito dei poteri conferitigli. La carica di Vicepresidente è cumulabile con quella di Tesoriere.

Art. 34

Il DIRETTORE GENERALE è nominato dal Consiglio Direttivo ed il suo incarico scade insieme ad esso, salvo che non sia fissato un termine più breve. La sua individuazione può essere anche tra i Soci che non fanno parte dell'Organo Amministrativo e, in caso di necessità, anche da una figura esterna con particolari competenze ed esperienza prevedendo,

ove necessario, anche un compenso. Ad esso sono attribuite funzioni generali di coordinamento esecutivo di tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e di tutte le attività attuate dall'Associazione. Al Direttore Generale è concessa la possibilità di istituire un proprio staff di collaboratori, composto anche da non soci, che lo possano coadiuvare nella gestione giuridica, contabile e amministrativa dell'Associazione.

Art. 35

Al **TESORIERE** spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere può essere un socio esterno al Consiglio Direttivo.

Art. 36

Al **SEGRETARIO** spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro Soci. Le figure del Tesoriere e del Segretario possono anche coincidere. Il Segretario può essere un socio esterno al Consiglio Direttivo.

GRUPPI DI PROGETTO, COMITATI E COMMISSIONI

Art. 37

Per specifiche esigenze e per il raggiungimento di determinati obiettivi, il Consiglio Direttivo può nominare specifici organismi di volta in volta denominati come gruppi di progetto, comitati o commissioni. Tali organismi sono composti da un numero minimo di tre persone, delle quali almeno un socio, che ne assume la direzione, e durano in carica per il tempo stabilito nell'atto di nomina, salvo revoca o proroga. I membri esterni, qualora necessario, potranno percepire un compenso.

I **gruppi di progetto** si occupano di attività associative strutturate per tempo, complessità e dimensioni.

Le **commissioni** si occupano di elaborare studi e/o ricerche di ausilio all'attività associativa su specifici argomenti.

I **comitati** promuovono il perseguimento degli scopi prefissati dall'associazione mediante raccolte fondi.

Tali organismi collaborano attivamente con il Direttore Generale se nominato, ma relazionano e rendicontano circa il loro operato al Consiglio Direttivo e se richiesto, anche all'Assemblea Generale dei Soci.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 38

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge senza indugio, un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può, inoltre, esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 39

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei Soci può eleggere il Revisore dei Conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 40

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 41

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali, con lo strumento del crowdfunding o similari;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art.6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art.3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 42

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 43

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

LIBRI SOCIALI

Art. 44

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere annotati anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Art. 45

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e dai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Art. 46

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co.2, art.14 D. Lgs.117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 47

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al già menzionato Ufficio la richiesta di parere con raccomandata A.R. o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

NORMA FINALE

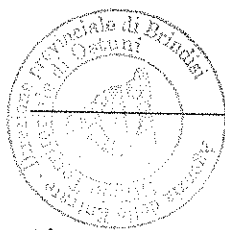
Art. 48

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.



A.P.S. PRO CISTERNINO

ASSEMBLEA SOCI DEL 14/03/2024 - ORE 19:00



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2024, il giorno 14 del mese di marzo alle ore 19.00 presso la sede sociale dell'associazione PROCISTERNINO è stata convocata l'Assemblea Straordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adesione alla riforma prevista per gli Enti del Terzo Settore;
2. Modifica statutaria in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e trasformazione in APS (Associazione di Promozione Sociale);
3. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo: MASTROMARINI Mariantonietta, CECERE Stefano, SUSCA Luigi e LACENERE Domenico.

Sono, inoltre, presenti i seguenti soci: ANGELINI Madia Maria, ANGELINI Maria, CAPITANEO Donato, CECERE Stefano, CHISARI Matteo, D'ERRICO Maria Giuditta, DE VITO Dora, DEMOLA Luigi Maria, ERRIQUEZ Gloria, FUMAROLA Maria Veronica, LACENERE Domenico, MASTROMARINI Mariantonietta, PERNA Massimo, PUNZI Francesco, RENDINI Mariangela, SABATELLI Elisa, SAPONARO Mario, SILIBERTI Vittoria, SUSCA Luigi, ZIZZI Pierfranco.

Assume la presidenza della seduta, ai sensi dello Statuto Sociale, il Presidente

dell'organo amministrativo, la signora MASTROMARINI Mariantonietta, la quale enumerato e verificato il numero dei soci presenti alla seduta,

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita e chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante De Vito Dora che presente accetta.

Passando alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai presenti che il Consiglio Direttivo ha preso in esame la possibilità di trasformare l'Associazione PRO CISTERNINO in un ente del terzo settore, aderendo ai principi della riforma contenuti nel D.lgs. n.117 del 2017.

Sono stati presi in considerazione i notevoli vantaggi che deriverebbero da tale trasformazione e le scelte dell'organo amministrativo non hanno potuto orientarsi in tal senso.

Dopo aver distribuito la bozza dello Statuto ai soci presenti, vengono descritti i punti salienti dello stesso. Si apre a questo punto tra i Soci una breve discussione dalla quale emerge in modo palese l'orientamento favorevole dei soci per la scelta operata dall'organo amministrativo.

Il Presidente chiede a questo punto al segretario di dare lettura al nuovo Statuto Sociale. Dopo tale esposizione, si apre tra i presenti una discussione sul contenuto dei singoli articoli del nuovo Statuto.

In particolare, si discute sulla figura del Direttore Generale, che può essere selezionata anche tra nonsoci, il quale coordina ed esegue tutte le attività.

Si discute, inoltre, sull'inserimento dei gruppi di progetto, dei comitati e delle commissioni previsti all'art.37 del nuovo Statuto.

Il dibattito prosegue riguardo le nuove attività da svolgere e, in particolare, sul progetto di uno spazio di coworking, dedicato a studenti e lavoratori.

Infine, si espone la possibilità di candidare l'Associazione alla partecipazione a bandi e finanziamenti europei e regionali.

Si apre la discussione sulle quote sociali, sulla tessera sociale, sui voucher a categoria e

sull'adeguamento dello Statuto alla possibilità di inserire i soci minori senza corrispondere alcuna quota per l'anno 2024.

Al termine della discussione sulle novità introdotte dal nuovo Statuto Sociale emerge con chiarezza il parere favorevole dei soci alla nuova formulazione dello Statuto.

La discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno termina con l'assunzione in capo al Presidente, dell'onere di adempiere agli atti formali connessi alla registrazione del nuovo Statuto e successivamente, una volta istituito, di procedere con l'iscrizione dell'Associazione PRO CISTERNINO al R.U.T.S.

Terminata la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, l'Assemblea Straordinaria dei soci, alla sua unanimità,

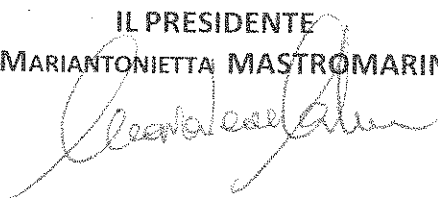
DELIBERA

1. di aderire alla riforma prevista per gli Enti del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017;
2. di approvare il nuovo Statuto dell'Associazione PRO CISTERNINO e.t.s. che si allega al presente verbale sotto la lettera A)
3. di conferire ampio e pieno mandato al Presidente dell'Associazione circa l'espletamento degli adempimenti amministrativi inerenti la registrazione del predetto atto;
4. di conferire ampio e pieno mandato al Presidente dell'Associazione circa l'espletamento della procedura di iscrizione dell'Associazione PRO CISTERNINO e.t.s. presso il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore

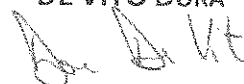
Alle ore 20.00, avendo l'assemblea discusso e deliberato su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e null'altro essendovi su cui discutere e deliberare, viene sciolta la seduta previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Cisternino, lì 14 marzo 2024

IL PRESIDENTE
MARIANTONIETTA MASTROMARINI



IL SEGRETARIO
DE VITO DORA



AGENZIA DELLE ENTRATE
(D. L. 11.10.1990 n. 344 - U.T. OSTUND)

Registrato il giorno 21-03-2024

al n. 175 Serie 3

esatte Euro ESENTE

IL LIQUIDATORE

[Signature]
IL RESPONSABILE
DIREZIONE PROVINCIALE
(*) Firma su carta della Direzione Provinciale
Margherita SUSCA**

